



### ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI VIALE LIBERTA'

Scuole dell' Infanzia "S. Maria delle Vigne" - "C. Corsico"  
Scuole Primarie "E. De Amicis" - "A. Botto"  
Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Robecchi"  
Viale Libertà, 32 – 27029 Vigevano (PV) Tel. 0381/42464 - Fax 0381/42474  
e-mail [pvic83100r@istruzione.it](mailto:pvic83100r@istruzione.it) - Pec: [pvic83100r@pec.istruzione.it](mailto:pvic83100r@pec.istruzione.it)  
Sito internet: [www.icvialelibertavigevano.edu.it](http://www.icvialelibertavigevano.edu.it)  
Codice Fiscale 94034000185 –  
Codice Meccanografico: PVIC83100R



Circ. n. 270

Vigevano, 18 maggio 2022

#### Scuole Primarie "E. De Amicis" - "A. Botto" Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Robecchi"

Ai docenti  
Agli alunni  
Ai genitori  
Atti  
Sito web

**Oggetto: Valutazione finale a. s. 2021-2022 e ammissione degli alunni alla classe successiva; criteri deroghe assenze per ammissione alla classe successiva**

Per l'a. s. 2021-2022, i **criteri di valutazione e di ammissione degli alunni alla classe successiva, i criteri per le deroghe al numero di assenze per ammissione alla classe successiva** sono descritti e precisati di seguito. Gli aggiornamenti normativi sono reperibili sul sito alla voce [VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI](#).

#### CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado è stata oggetto di importanti modifiche introdotte dal **decreto legislativo n. 62/2017**, attuativo della legge n. 107/2015. Alle due fonti normative predette si è aggiunta la **nota n. 1865 del 10 ottobre 2017**, volta a fornire indicazioni alle scuole *in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione*.

#### AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con valutazione inferiore a LD in una o più discipline, da riportare nel documento di valutazione. La scuola adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.

La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

La **non ammissione** alla classe successiva è contemplata soltanto **in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni**. La non ammissione deve essere **deliberata all'unanimità** dai docenti della classe nell'ambito dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e deve avvenire sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

#### VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione finale, verifica per ciascun alunno la validità dell'anno scolastico, ossia se l'allievo abbia frequentato o meno **i tre quarti del monte ore annuale personalizzato**. Non sono computate come ore di assenza: la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati

studenteschi; progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal C.d.C; visite e viaggi d'istruzione) purché effettivamente svolte dall'alunno.

### **AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva (II e III), in via generale, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Gli alunni sono ammessi anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. La scuola adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.

La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o mancanti.

La valutazione del comportamento, non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

### **CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E DEROGHE AI LIMITI DELLA FREQUENZA OBBLIGATORIA**

<b>Alla scuola Primaria</b>	<b>Alla Scuola Secondaria di 1° grado</b>
<b>in sede di scrutinio finale presieduto dal DS in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10 in Secondaria primo grado; a LD in Primaria)</b>	
<b>il team dei docenti della classe</b>	<b>i docenti del consiglio di classe</b>
<b>può / possono non ammettere l'alunno alla classe successiva</b>	
<b>all'unanimità</b>	<b>a maggioranza</b>
<b>solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione</b>	<b>con adeguata motivazione</b>

tenuto conto dei **criteri** sotto definiti dal Collegio dei Docenti.

Sulla base della normativa vigente, ferme restando le competenze del Consiglio di classe/team docenti;

- premesso che la valutazione esclude la definizione e l'applicazione meccanica di criteri meramente quantitativi;
- premesso che le proposte di voto devono scaturire da osservazioni sistematiche e da un congruo numero di valutazioni rilevate nel corso dell'anno scolastico;
- premesso che la scuola adotta le strategie per il miglioramento degli apprendimenti individuate nel PTOF;
- premesso che la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione;
- premesso che il ricorso alla non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato deve perseguire unicamente la finalità di promuovere, attraverso la ripetenza e la frequenza di un ulteriore anno nella scuola, il successo formativo degli alunni;
- premesso che per la formulazione del giudizio finale i docenti terranno conto dei seguenti indicatori:
  - partecipazione, impegno e interesse mostrati nei confronti del dialogo educativo
  - progressi, anche lievi, rispetto ai livelli di partenza
  - competenze disciplinari acquisite
  - competenze trasversali acquisite nella dimensione cognitiva, metodologica, metacognitiva, e affettivo-relazionale

## il Collegio dei Docenti

individua e assume in sede di scrutini finali i seguenti **criteri generali** per la non ammissione alla classe successiva, supportati da relative evidenze (*Del. n. 70 del CDU del 15-03-22*) :

### Scuola Primaria

- I risultati di apprendimento risultano **IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE in quattro o più discipline** (tra le quali Italiano e Matematica) e si considerano pregiudicanti per la frequenza costruttiva della classe successiva.
- L'alunno è stato in maniera documentata coinvolto in iniziative di recupero e supporto progettate *ad hoc* dall'istituzione scolastica.
- Durante la maggior parte delle attività didattiche proposte, lo studente ha assunto un atteggiamento passivo, disinteressato, superficiale o oppositivo
- La Famiglia sia stata informata in maniera tempestiva e continuativa dell'andamento critico del percorso scolastico/formativo dello Studente
- Lo Studente e la Famiglia siano stati debitamente sostenuti ed aiutati ad accettare l'eventualità di non promozione/ammissione, interpretandola come opportunità di miglioramento – o almeno come conseguenza delle proprie scelte – e non come fallimento personale.

Nella stessa giornata dello scrutinio di II quadrimestre che definisce la non ammissione alla classe successiva, **il Coordinatore di classe** contatterà la Famiglia dell'alunno per la comunicazione seppur informale della deliberazione avvenuta.

Nel caso di ammissione pur in presenza di una o più delle condizioni sopra riportate, che pur non pregiudicano l'ammissione, **il Coordinatore di classe** si farà carico di completare il *Documento di valutazione* con una **lettera scritta** – predisposta con format condiviso – da inviare alla Famiglia - che informi sulle carenze rilevate e sull'opportunità, nonché sui suggerimenti di misure da predisporre per la loro compensazione.

### Scuola Secondaria di primo grado e all'Esame di Stato

La **non ammissione alla classe successiva ovvero all'esame di Stato di fine primo ciclo** avviene, pur in presenza dei prerequisiti seguenti:

- a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
- b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998 – classi III

quando in sede di scrutinio finale – presieduto dal Dirigente Scolastico (o da suo Delegato), **si accerti e documenti che si siano contemporaneamente verificate le seguenti condizioni:**

- I risultati di apprendimento risultano **non sufficienti (valutazione = 5) in cinque discipline o gravemente insufficienti (valutazione uguale o inferiore a 4) in tre o più discipline** (tra le quali Italiano e Matematica) e si considerano pregiudicanti per la frequenza costruttiva della classe successiva.
- L'alunno è stato in maniera documentata coinvolto in iniziative di recupero e supporto progettate *ad hoc* dall'istituzione scolastica.
- Durante la maggior parte delle attività didattiche proposte, lo studente ha assunto un atteggiamento passivo, disinteressato, superficiale o oppositivo
- La Famiglia sia stata informata in maniera tempestiva e continuativa dell'andamento critico del percorso scolastico/formativo dello Studente
- Lo Studente e la Famiglia siano stati debitamente sostenuti ed aiutati ad accettare l'eventualità di non promozione/ammissione, interpretandola come opportunità di miglioramento – o almeno come conseguenza delle proprie scelte – e non come fallimento personale.

Nella stessa giornata dello scrutinio di II quadrimestre che definisce la non ammissione all'esame di stato o alla classe successiva, il **Coordinatore di classe contatterà la Famiglia dell'alunno** per la comunicazione seppur informale della deliberazione avvenuta.

Nel caso di ammissione pur in presenza di una o più delle condizioni sopra riportate, che pur non pregiudicano l'ammissione, il Coordinatore del Consiglio di classe si farà carico di completare il Documento di valutazione con una lettera scritta – predisposta con format condiviso – da inviare alla famiglia che informi sulle carenze rilevate e sull'opportunità, nonché sui suggerimenti di misure da predisporre per la loro compensazione.

#### Inoltre, il **Collegio dei Docenti**

individua e assume in sede di scrutini finali i seguenti **criteri generali** (Del. n. 71 del CDU del 15-03-22) per ammettere motivate **deroghe** al mancato raggiungimento della frequenza dei tre quarti dell'orario scolastico personalizzato di alunni della scuola Secondaria di primo grado ai fini dell'ammissione o meno alla classe successiva e all'Esame di Stato, in casi eccezionali debitamente documentati per:

1. motivi di salute (inclusi periodi di quarantena/isolamento per SARS-COV-2);
2. terapie mediche e/o cure programmate;
3. gravi motivi di salute di un Genitore o di un Congiunto, che possono prevedere anche un temporaneo trasferimento fuori regione;
4. temporaneo trasferimento per motivi di lavoro di un Genitore o di un Congiunto;
5. motivi di carattere religioso e confessionale;
6. partecipazione ad attività o preparazioni sportive agonistiche ufficialmente riconosciute da Federazioni affiliate al C.O.N.I.

purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Per il riconoscimento della deroga, tutte le **certificazioni originali del periodo di assenze** da detrarre devono essere **consegnate in segreteria alunni almeno cinque giorni prima della data fissata per lo scrutinio finale**, pur con ovvio rispetto della privacy degli Studenti e delle Famiglie coinvolte.

Si ringrazia per la collaborazione e si prega di gradire cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,  
Dott.ssa Giovanna Montagna (\*)

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.